

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DI BOLZANO ALTO
ADIGE**

DELIBERAZIONE N. 15

Oggetto: Riduzione del contributo ordinario di cui all'art.8, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale 22 agosto 2023, per l'anno 2026.

Seduta del 12 giugno 2025

VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

VISTO, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 con cui è stato istituito il "Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige";

VISTO l'articolo 29, comma 8-bis, del D.Lgs. n.148/2015, così come introdotto dall'articolo 1, comma 207, lett.f), della legge n.234/2021, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento;

VISTO il decreto interministeriale 22 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del citato D.lgs n. 148/2015;

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021, relativo alla ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige;

VISTO l'articolo 26, comma 5, del citato D.lgs. n. 148/2015 in base al quale il predetto Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS, e l'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, che prevede l'obbligo di bilancio in pareggio e l'impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità;


VISTO l'articolo 8, comma 3, del citato Decreto Interministeriale 22 agosto 2023, in base al quale, fermo restando l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1 può essere ridotta fino alla misura massima del 40%, previa apposita delibera del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la Relazione Tecnica del Coordinamento Generale Statistico Attuariale riguardo ai Risultati delle valutazioni effettuate sull'equilibrio del Fondo per l'anno 2026, nel caso di riduzione dell'aliquota per le aziende che hanno occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

DELIBERA

la riduzione del contributo ordinario di cui all'art.8, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale 22 agosto 2023, per i datori che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, per l'anno 2026. La riduzione, stabilita in misura pari al 40% della aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, è prevista per i citati datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

IL SEGRETARIO

 Firmato digitalmente da

Piergiuseppe Ciaraldi

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

Wilfried Albenberger